

(N. 304)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 24 febbraio 1949 (V. Stampato N. 328)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
(GONELLA)

di concerto col Ministro dell'Interno
(SCELBA)

col Ministro del Tesoro
(PELLA)

col Ministro dei Lavori pubblici
(TUPINI)

col Ministro dell'Industria e Commercio
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 MARZO 1948

Norme per l'arte negli edifici pubblici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonchè tutti gli enti pubblici che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla

ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare al loro abbellimento mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento del loro costo totale.

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonchè gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 50 milioni.

A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.

Art. 2.

Qualunque sia l'entità delle costruzioni e ricostruzioni, la scelta degli artisti per la esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente sarà fatta dall'Amministrazione, sul cui bilancio grava la spesa, con la partecipazione del progettista e di un rappresentante dei lavoratori delle Arti figurative, scelto, per le rispettive zone, dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio, fra i designati dalle Associazioni sindacali esistenti, in ragione di uno per ciascuna di esse.

Le Amministrazioni provvederanno all'assegnazione delle opere d'arte mediante concorso qualora il valore dell'opera d'arte da assegnare superi le 500.000 lire. A far parte della Commissione giudicatrice saranno chia-

mati rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori delle arti figurative in numero non inferiore ad un terzo di quello totale dei componenti la Commissione stessa, su designazione del competente Ispettorato del lavoro, sentite le Associazioni medesime.

Art. 3.

Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui all'articolo 1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente Sovraintendenza per le Antichità e Belle Arti, agli artisti esecutori, verrà trattenuto il 2 per cento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti verrà fatto direttamente dall'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione.

Art. 4.

È abrogata la legge 11 maggio 1942, n. 839.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI